



REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

Premessa

Parte Prima – Diritti e Doveri

Artt. 1 – 19

Parte Seconda – Partecipazione alla vita scolastica

Artt. 20 – 25

Parte Terza – Organizzazione attività scolastiche

Artt. 26 – 32

Parte Quarta – Reiscrizione classi prime del Liceo Musicale

Art. 33

Parte Quinta - Disposizioni finali

Art. 34



PREMESSA

Questo regolamento, frutto del confronto di tutte le componenti della comunità scolastica, è conforme ai principi dell'art. 87, co. 5 della Costituzione italiana e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. n. 249/1998, del D. Lgs. n. 297/1994, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche D.P.R. n. 275/1999, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567, del D. Lgs. n. 196/2003, del D. Lgs. n.

81/2008, della L. n.107/2015, della L. 71/2017; è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, e stabilisce modalità organizzative e gestionali della scuola, norma i comportamenti individuali e collettivi, fissa regole condivise per il funzionamento generale di questo Istituto.

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI

ART. 1 DIRITTI FONDAMENTALI

1.1. La scuola promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio secondo quanto stabilito nella Costituzione.

1.2. Tutte le persone appartenenti a ciascuna componente della comunità scolastica hanno diritto al rispetto della loro dignità personale e alla libera espressione della propria opinione.

1.3. La scuola è aperta ai contributi di tutte le sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti.

1.4. La scuola è luogo di educazione, dove il processo di apprendimento e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono garantiti dal "patto formativo", che realizza gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

1.5. Sono assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi vietate, tutte le



forme di intolleranza, di violenza e di discriminazione.

1.6. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri legati al proprio ruolo.

ART. 2 DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

2.1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, nel rispetto dell'identità di ciascuno dei soggetti coinvolti e della pluralità delle idee.

ART. 3 DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE TEMPESTIVA E TRASPARENTE

3.1. Ogni studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, al fine di attivare un processo di auto-valutazione che permetta di individuare punti di forza e di debolezza per migliorare il rendimento: i docenti si impegnano a comunicare tramite registro elettronico

- entro il giorno successivo allo svolgimento, gli esiti delle prove orali,
- non oltre quindici giorni gli esiti delle verifiche scritte, facendo prendere visione agli studenti delle verifiche scritte svolte.

3.2. Non è consentito consegnare allo studente l'originale degli elaborati delle prove scritte da portare a casa.

3.3. Ogni docente è tenuto a predisporre durante ciascun quadrimestre almeno

- 3 prove scritte, grafiche o pratiche
- 2 prove orali, come previsto dal protocollo di valutazione.

ART. 4 DIRITTO AD INTERVENTI DI SOSTEGNO- RECUPERO- POTENZIAMENTO

4.1. La scuola garantisce l'attivazione sia di iniziative didattiche finalizzate al recupero degli apprendimenti sia di iniziative di potenziamento ed approfondimento.



4.2 La scuola garantisce altresì l'attivazione di iniziative didattiche finalizzate a supportare situazioni di svantaggio.

ART. 6 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

6.1. Gli studenti e le famiglie hanno diritto di conoscere le norme che regolano la vita della scuola, la programmazione didattica, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo, attraverso l'Albo on line, il Registro elettronico, il sito web della scuola ed ogni altro canale istituzionale che la scuola renderà disponibile.

ART. 7 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

7.1. Gli studenti hanno diritto ad esprimere le proprie opinioni, purché non lesive dell'altrui libertà e dignità. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola.

ART. 8 DIRITTO AL RISPETTO

8.1. Ogni studente ha il diritto di frequentare un ambiente scolastico sereno, in cui sia garantito il rispetto reciproco e la parità dei diritti. A tale scopo la Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali discriminazioni.

ART. 9 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

9.1. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, nel rispetto del diritto dei genitori ad essere informati sul comportamento e sul profitto dei propri figli, anche se maggiorenni, attraverso l'accesso al Registro Elettronico e i colloqui con gli insegnanti.

9.2. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati



all'interno della comunità scolastica nel rispetto del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm. e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679).

ART. 10 DOVERI - PRINCIPI GENERALI

10.1. Nel rispetto della normativa vigente le disposizioni che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le conseguenti sanzioni sono contemplate nel "Regolamento di disciplina", a cui si rinvia.

10.2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento influiscono sul voto di comportamento, che concorre insieme alla valutazione del profitto alla Valutazione finale.

10.3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

ART.11 DOVERI DEGLI STUDENTI

11.1. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi generali indicati nell'art. 1 e tanto nelle aule quanto nei laboratori sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di sicurezza, a cui si rinvia.

11.2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a portare il materiale didattico occorrente per le singole discipline e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio a scuola e a casa.

11.3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono



per se stessi.

11.4. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola e durante ogni attività didattica con abbigliamento decoroso e curato nell'igiene personale. Durante l'attività didattica nei laboratori è assolutamente obbligatorio indossare un abbigliamento e dispositivi per la prevenzione di eventuali danni fisici anche lievi, ai sensi della vigente norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, a scuola si ritiene non siano appropriati, ad esempio, abbigliamento da spiaggia, ciabatte da mare, pantaloncini da bagno o da ginnastica. Durante le lezioni in aula non è consentito indossare alcun copricapo.

11.5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, disponibili nelle aule e nei laboratori, nonché a mantenere gli ambienti puliti ed ordinati. Sono tenuti altresì a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

11.6. Gli studenti sono tenuti a leggere le circolari ad essi indirizzate pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione dedicata. La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica.

ART. 12 DIVIETO DI FUMO

12.1. Gli studenti sono tenuti, come tutti, a rispettare il divieto di fumare in tutti gli ambienti scolastici e relative pertinenze, anche esterne, per non incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla legge, secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina.

12.2. Durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione è ugualmente vietato fumare sui mezzi di trasporto e in ogni altro locale chiuso.

12.3. I docenti e tutto il personale scolastico sono tenuti a collaborare per far rispettare il divieto. I docenti preposti sono autorizzati a sanzionare i trasgressori secondo le disposizioni di legge.

ART. 13 USO DI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI



13.1 Per tutto il perdurare delle attività didattiche gli studenti devono tenere spento e riposto nello zaino (o in un luogo stabilito dal docente) il telefono cellulare, con l'avvertenza di curarne la custodia, poiché la scuola non risponde di eventuali smarrimenti o indebite appropriazioni.

13.2. E' fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari e qualsiasi tipo di dispositivo elettronico che permetta di rilevare e ricevere immagini e suoni all'interno dell'Istituto durante le ore di lezione, per motivi di sicurezza e salvaguardia della privacy di ciascuno, anche in ottemperanza alle leggi vigenti in materia.

13.3 È consentito tuttavia l'uso di tali dispositivi con il permesso e sotto la regia del docente, esclusivamente per uso didattico.

ART. 14 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

14.1. L'aula deve essere mantenuta pulita e in ordine. Gli studenti sono tenuti a deporre i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Gli insegnanti annotano nel registro di classe le eventuali violazioni al predetto divieto.

14.2. È assolutamente vietato gettare dalla finestra qualsiasi rifiuto ed oggetto; i trasgressori saranno sanzionati secondo il vigente regolamento di disciplina.

14.3. Ai cambi d'ora gli studenti devono restare nell'aula, sotto la vigilanza del docente o di un collaboratore scolastico) e mantenere un comportamento corretto.

14.4. Non è permesso:

- attardarsi nei corridoi durante l'ingresso a scuola o al termine dell'intervallo;
- correre, uscire dalla classe senza autorizzazione;
- gridare nei corridoi, utilizzare un linguaggio scurrile, e/o blasfemo.

14.5. Durante le ore di lezione gli alunni potranno uscire dalle classi, non più di uno per volta, con il permesso del docente in servizio. Il ritardo ingiustificato nell'ingresso in aula sarà sanzionato con nota disciplinare.



14.6. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi, delle attrezzature e del materiale didattico che la scuola affida loro e, in particolare, è tenuto ad attenersi alle disposizioni impartite per l'uso corretto della strumentazione di laboratorio.

14.7. In caso di danni agli arredi ed alle attrezzature di qualsiasi locale della scuola da parte degli studenti, oltre a vedersi irrogata una sanzione disciplinare, il/i responsabile/i questi (i genitori in caso di alunno minore) deve rimborsare alla scuola l'importo del bene danneggiato, ovvero il costo dell'intervento per ripristinarne il normale funzionamento, così come il costo della prestazione d'opera per ripristinare le condizioni preesistenti del locale o dell'arredo. L'importo da corrispondere viene determinato dal referente dell'Ufficio Tecnico, sulla base della valutazione del danno e dell'eventuale usura del bene danneggiato. Nel caso in cui non sia individuato il singolo responsabile, il danno sarà rimborsato dall'intera classe, al netto degli studenti assenti il giorno dell'accaduto.

ART. 15 DOCENTI- PRINCIPI GENERALI

15.1. I docenti esercitano le proprie funzioni secondo la Costituzione italiana, che riconosce la libertà di insegnamento (art.33 C.), e, in quanto dipendenti pubblici, adempiono ai propri doveri con disciplina e onore (art.54 C.).

15.2. Il personale docente è tenuto ad espletare le mansioni all'interno della scuola nei modi previsti dalla legge vigente, dal Contratto nazionale di lavoro e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai quali si rinvia per quanto non disposto dal presente Regolamento.

15.3. Il personale docente, al pari delle altre componenti dell'istituto, è tenuto a rispettare:

- Il divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici e relative pertinenze, per non incorrere in sanzioni pecuniarie previste dalla legge;
- Il divieto di utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici per uso personale durante l'orario di servizio;
- l'obbligo di un abbigliamento decoroso e adeguato alla dignità del ruolo svolto.



- La puntualità nell'orario di servizio e a vigilare adeguatamente fino all'arrivo del docente dell'ora successiva o, ove necessario, di un collaboratore scolastico.

ART. 16 DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE

I docenti sono tenuti a:

- impartire l'insegnamento secondo il curriculum nazionale previsto per l'indirizzo di studi, il PTOF e la programmazione didattica del Consiglio di classe;
- rispettare i diritti degli studenti secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal presente Regolamento;
- gestire la classe, creando un clima relazionale sereno e collaborativo e un ambiente educativo, che favorisca l'apprendimento e la crescita personale degli allievi;
- assicurare i rapporti con i genitori degli alunni sia attraverso il ricevimento individuale, sia attraverso i colloqui di ricevimento generali, secondo quanto deliberato dagli OO.CC. all'inizio di ogni anno scolastico.

ART. 17 CIRCOLARI

17.1. I docenti sono tenuti a leggere le circolari dell'ufficio della Dirigente Scolastica ad essi indirizzate, e a informare le loro classi di quelle destinate agli studenti.

ART. 18 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

18.1. All'inizio di ogni anno scolastico i docenti sono tenuti a programmare l'attività didattica per la propria disciplina, comunicando in modo chiaro il "programma", esplicitando modalità, tipologie di verifica e criteri di valutazione degli apprendimenti per ogni periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico.

18.2. I docenti sono tenuti a programmare con congruo anticipo le verifiche scritte nel rispetto della programmazione di classe, che tiene conto della programmazione degli



impegni di tutte le discipline e delle attività previste nel PTOF.

18.3. In ciascuna classe non può essere assegnato un numero maggiore di due verifiche scritte in una medesima giornata.

18.4. Per consentire una valutazione adeguata ogni docente è tenuto a predisporre durante ciascun quadrimestre un numero adeguato di valutazioni, come previsto dal protocollo di valutazione di istituto.

18.5. I docenti sono tenuti a restituire la correzione delle verifiche scritte entro 15 giorni; sono altresì tenuti a segnalare gli interventi correttivi (corsi di sostegno/recupero, etc.) ed a comunicare gli esiti delle valutazioni agli studenti e famiglie attraverso il registro elettronico.

ART. 19 PERSONALE ATA- PRINCIPI GENERALI

19.1. Il personale ATA è parte integrante della comunità educativa, è tenuto ad espletare le mansioni secondo il Piano di lavoro annuale, predisposto dal DSGA, approvato dal Dirigente scolastico, in funzione della realizzazione del PTOF, nei modi previsti dalla legge, dal Contratto nazionale di lavoro e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

19.2. Il personale ATA è tenuto a rispettare:

- il divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici e relative pertinenze, per non incorrere in sanzioni pecuniarie previste dalla legge;
- il divieto di utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici per uso personale durante l'orario di servizio;
- l'obbligo di un abbigliamento decoroso, curato nell'aspetto e adeguato al ruolo svolto;
- i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione antinfortunistico che la scuola fornirà.

19.3. Come da vigenti disposizioni di legge sulla trasparenza, il personale ATA deve essere



munito di cartellino di riconoscimento.

PARTE SECONDA

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

Art.20 Assemblee e riunioni degli studenti

20.1. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di indirizzo e di istituto.

20.2. Gli studenti hanno il diritto di costituire il Comitato di base, composto dagli studenti eletti rappresentanti dei Consigli di classe, dagli studenti rappresentanti del Consiglio di Istituto, e dagli studenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti.

20.3. Il Comitato di base elegge il Presidente e si dota di un regolamento per il proprio funzionamento, da consegnare al Consiglio di Istituto.

Art. 21 L'assemblea di classe

21.1. A norma dell'art. 43 del D.P.R. 31/5/74 n. 416, ogni Classe può tenere un'assemblea mensile per un numero massimo di due ore di lezione di una giornata, che possono essere utilizzate anche separatamente, mutando ogni volta ora e Docente a rotazione. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti o su richiesta del 50% degli alunni iscritti della classe. Le ore dovranno essere concesse dai Docenti in proporzione al numero delle ore di lezione.

21.2. Le domande di autorizzazione dell'Assemblea di classe devono pervenire presso l'Ufficio Didattica, indirizzate al Dirigente, almeno cinque giorni prima della data stabilita; la richiesta deve contenere: la data di convocazione, le ore, l'ordine del giorno, il presidente della seduta e recare la firma dei rappresentanti di classe e quella dei docenti in servizio nelle ore interessate.

21.3. L'autorizzazione ad effettuare l'assemblea non può essere rifiutata se non per comprovati motivi.



21.4. I docenti in servizio nel giorno previsto dagli studenti possono, per motivate esigenze didattiche, chiedere che la convocazione dell'Assemblea venga rinviata. In questo caso la decisione spetta al Dirigente Scolastico.

21.5. L'Assemblea non può essere tenuta sempre nelle stesse ore dello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico, né può aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezione.

21.6. Lo studente, designato quale presidente, dirige i lavori dell'assemblea, concedendo e sospendendo il diritto di parola, ed è responsabile dell'ordine e del normale svolgimento dell'assemblea; designa un segretario con il compito di verbalizzare le proposte e le decisioni, essendo necessario redigere il verbale dell'assemblea di classe, che va consegnato all'Ufficio Didattica.

21.7. In caso di votazioni, le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti dei presenti. Ciascuno dei presenti può chiedere l'espressione segreta del voto per le questioni riguardanti persone.

21.8. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della sorveglianza; qualora rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento ordinato dei lavori, può chiedere la sospensione dell'assemblea e riprendere le lezioni. Egli può partecipare attivamente se la classe lo richiede, in caso contrario, staziona all'esterno dell'aula, la cui porta d'accesso resta sempre aperta per consentire un'adeguata sorveglianza. L'insegnante ha il dovere di segnalare alla Presidenza la gestione dispersiva e inconcludente dell'Assemblea. All'assemblea può partecipare il Dirigente, se invitato dalla classe.

21.9. Esaurito in anticipo il dibattito sugli argomenti all'O.d.G., il docente riprende la regolare attività didattica.

21.10. In presenza di accertati gravi comportamenti scorretti da parte della classe, il Dirigente potrà sospendere la concessione di ulteriori assemblee di classe alla medesima.

Art. 22 L'Assemblea studentesca di Istituto



22.1. L'assemblea studentesca di istituto è composta da tutti gli studenti iscritti all'istituto e costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società.

22.2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea d'Istituto degli studenti deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno dieci giorni di anticipo, deve essere sottoscritta dalla maggioranza del Comitato di base degli studenti, ovvero dal 10% degli studenti dell'istituto, indicando data, ordine del giorno, programma delle attività, presidente della seduta, eventuali esperti esterni (se autorizzati dal Dirigente). L'ordine del giorno, con l'indicazione della data certa dell'assemblea, deve essere presentato volta per volta con anticipo di norma di dieci giorni al Dirigente Scolastico, cui spetta il compito di verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla Legge.

22.4. L'Assemblea d'Istituto nei locali scolastici può aver luogo, quando si svolge durante le ore di lezione, una sola volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. Non è consentito frazionare il numero delle Assemblee di Istituto fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione.

22.5. L'eventuale partecipazione di esperti di problemi socioculturali o scientifici va autorizzata dal Dirigente Scolastico.

22.6. Gli studenti presenteranno possibilmente ad inizio anno scolastico un calendario di massima delle assemblee dell'intero anno. Non sarà possibile effettuare l'assemblea per due volte nello stesso giorno della settimana, se prima non è stato esaurito l'intero ciclo.

22.7. Parte del monte-ore annuale previsto per l'Assemblea d'Istituto può essere utilizzato, in alternativa, per lo svolgimento di attività integrative. La scelta spetta agli studenti, i quali concordano la programmazione con i docenti, in sede di consiglio di classe, entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno scolastico.

23.8. A scelta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee di Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. (Art. 13 del Testo Unico). I gruppi di studio possono essere aperti a tutti o essere limitati ad un numero di persone stabilito dagli organizzatori; può essere, inoltre, stabilito un numero minimo di partecipanti, al di sotto del quale il gruppo di studio non può essere tenuto. Sarà



compito dei Rappresentanti degli studenti concordare con il Dirigente Scolastico adeguati spazi.

In relazione al numero degli studenti, alle tematiche affrontate e alla disponibilità dei locali, l'Assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele o per indirizzi di studio.

22.9. In caso di avvenimenti di notevole rilevanza che colpiscono vivamente la sensibilità degli Studenti, l'assemblea in seduta straordinaria può essere richiesta nella mattinata stessa, con i soli tempi tecnici purché sia attuata con ordine. L'assemblea straordinaria assorbe l'assemblea mensile ordinaria, se ancora non attuata, oppure quella del mese successivo.

22.10. Il Dirigente Scolastico deve predisporre la circolare per lo svolgimento dell'assemblea per informare i docenti, il personale scolastico e le famiglie degli studenti.

22.11. L'Assemblea non può essere convocata negli ultimi trenta giorni di lezione, che precedono il termine dell'anno scolastico.

22.12. L'assemblea degli studenti costituisce attività formativa curricolare, pertanto, la non partecipazione ad essa (intesa come uscita da scuola) dovrà essere giustificata.

22.13. Nelle ore di svolgimento dell'assemblea d'Istituto degli studenti gli insegnanti sono tenuti all'obbligo di sorveglianza, secondo il proprio orario di servizio, distribuendosi negli spazi dove si svolge l'assemblea. Ai docenti in servizio non è consentito di appartarsi in sala docenti o in altri luoghi che non siano quelli in cui si svolgono le attività dell'assemblea d'Istituto.

22.14. All'Assemblea d'Istituto possono intervenire il Dirigente Scolastico, i suoi delegati, il Presidente del Consiglio d'Istituto, i docenti, i genitori ed i genitori rappresentanti d'Istituto, se invitati dagli studenti rappresentanti d'Istituto, dandone comunicazione al Dirigente Scolastico.

22.15. Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine, a meno che non sia autorizzato all'uscita da scuola.

22.16. Nel caso in cui l'ordine del giorno preveda l'assunzione di decisioni, queste sono adottate a maggioranza assoluta, fatto salvo il quorum richiesto per la validità della seduta



per tutta la durata della stessa (il 50% + 1 degli alunni iscritti). In tal caso il presidente dispone che si effettui la verifica dei presenti.

Art. 23 Il servizio d'ordine durante le assemblee di Istituto

23.1. Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative (servizio di sorveglianza costituito da studenti), che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di Istituto e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Art. 24 Il Comitato di base degli studenti

24.1. Per favorire la collaborazione tra tutti i Rappresentanti degli studenti eletti nell'Istituto e permettere decisioni condivise tra tutti gli studenti, i Rappresentanti eletti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e i Rappresentanti dell'Istituto nella Consulta Provinciale si riuniscono nel Comitato di base.

24.2. Il Comitato di base può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.

24.3. La prima riunione del Comitato nell'anno scolastico è indetta dai Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto entro 15 giorni dal loro insediamento.

24.4. Il Comitato è convocato su richiesta dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto o del 20% dei suoi componenti, con indicazione dell'ordine del giorno, previa comunicazione al Dirigente Scolastico.

24.5. Il Comitato può essere convocato non più di una volta al mese in orario mattutino, previa presentazione al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo, dell'ordine del giorno e della data di convocazione, per una durata massima di due ore.

24.6. Il Comitato non può essere convocato negli ultimi trenta giorni, che precedono il termine dell'anno scolastico.

24.7. Il Comitato di base ha diritto ad avere degli spazi per comunicazioni.



24.8. I rappresentanti di classe non possono partecipare all'assemblea del Comitato solo se devono sostenere una verifica scritta già programmata.

24.9. Al Comitato possono partecipare esperti esterni. I loro nominativi devono essere indicati con congruo anticipo insieme all'ordine del giorno e la loro partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

24.10. Il Segretario dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato alla Presidenza.

Art. 25 Le Assemblee dei genitori

25.1 I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale di Istituto.

La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente Scolastico, entro i termini previsti dalla legge per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe.

Successivamente le assemblee di classe saranno convocate dai rappresentanti eletti, che ne concorderanno data ed orario con il Dirigente Scolastico.

25.2 I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto possono costituire un comitato dei genitori dell'Istituto.

25.3 L'assemblea dei genitori è convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto o dalla maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio stesso.

25.4 La convocazione dell'assemblea è obbligatoria, quando venga richiesta da almeno il 30% dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

25.5 I genitori documentano le esigenze scaturite dal dibattito di ogni assemblea, consegnando alla scuola il verbale, da cui dovranno risultare il numero dei presenti e le conclusioni approvate.

25.6 I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici, previa richiesta ed autorizzazione del Dirigente Scolastico.



PARTE TERZA

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Art.26 Accesso

- 26.1. Gli studenti accedono all'istituto dall'ingresso principale di V.le Salinatore.
- 26.2. Gli altri utenti accedono ed escono dall'Istituto esclusivamente dall'ingresso principale ed hanno l'obbligo di segnalare la loro presenza al personale del centralino per l'identificazione e l'indirizzo agli uffici, secondo l'esigenza degli utenti stessi.
- 27.4. Gli utenti con difficoltà motorie possono accedere dal cortile informando il centralino.
- 27.5. Nell'area cortilizia del plesso non è consentito il parcheggio.

Art. 27 Organizzazione tempo-scuola

- 27.1. L'organizzazione dell'orario delle lezioni, compreso l'orario d'ingresso e di uscita degli allievi, viene stabilita annualmente dagli OO.CC. competenti, nel rispetto del PTOF ed in relazione al funzionamento degli indirizzi, delle classi e dei trasporti pubblici.
- 27.2. L'organizzazione degli orari deve essere portata a conoscenza dell'utenza prima dell'inizio delle lezioni.

Art.28 Ingresso studenti

- 28.1. Agli studenti è consentito l'ingresso in Istituto dalle ore 8.00.
- 28.2. In caso di avverse condizioni meteorologiche è consentito l'ingresso dalle ore 7:50, con il vincolo di permanenza esclusivamente nell'atrio del plesso, sotto la sorveglianza di almeno un collaboratore scolastico, come indicato nel Piano annuale delle Attività predisposto dal DSGA per il personale ATA. In tal caso il personale addetto provvederà ad aprire i portoni.
- 28.3. A tutti gli studenti l'ingresso nelle aule è consentito solo al suono della prima campana che annuncia l'inizio delle lezioni, poiché solo da tale momento è assicurata la vigilanza da parte dei docenti in servizio.



28.4. L'ingresso in aula oltre l'orario di inizio delle lezioni è consentito dal docente in orario ma sarà annotato nel registro elettronico e dovrà essere giustificato se non previamente autorizzato.

28.5. I ritardi devono sempre essere giustificati con motivazioni valide e documentate sul registro elettronico dall'insegnante della prima ora; gli alunni che arrivano in lieve ritardo, entro le 8.15, sono ammessi in classe;

28.6. Gli alunni che arrivano in ritardo, oltre le 8.10, possono entrare in classe solo alle 9.00; nell'attesa si trattengono nei locali scolastici, presso i collaboratori del piano e sotto la vigilanza di questi ultimi;

28.7. I ritardi non devono essere più di 6 nel corso dell'anno scolastico. Il superamento di tale limite sarà sanzionato.

28.8. Oltre la seconda ora non si è ammessi in classe, salvo valide motivazioni e.

Se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore (es. ritardo dei mezzi pubblici o visita medica, debitamente documentati e dimostrabili), l'alunno verrà ammesso in classe su autorizzazione della dirigente scolastica.

28.9. Gli ingressi posticipati per motivi di trasporto possono essere autorizzati dalla Dirigente Scolastica previa presentazione di richiesta scritta con allegati gli orari di servizio dei mezzi. Verranno autorizzati solo se non saranno disponibili soluzioni che consentano l'arrivo in orario di ingresso.

28.10. Rientra nei doveri di ciascuno studente la puntualità in ingresso. In caso di ritardi ripetuti nel tempo, la famiglia sarà contattata dal docente coordinatore della classe ed invitata ad una maggiore collaborazione.

Inoltre, tale condotta costituisce elemento di valutazione del comportamento.

Art.29 Uscite anticipate studenti

29.1. L'uscita anticipata dalla scuola è concessa per ragioni debitamente motivate e certificabili (es. visite mediche prenotate, inderogabili impegni sportivi, indisposizione, etc.)



e giustificate su registro elettronico.

29.2. Le uscite anticipate sono concesse di norma non prima del termine della quarta ora di lezione, salvo seri motivi.

29.3. Per gli studenti minori di anni 18 l'uscita anticipata è consentita solo se l'alunno viene prelevato dal genitore esercente la potestà genitoriale, o da persona maggiorenne ufficialmente delegata.

29.3. Non si può superare il limite annuo di 6 uscite anticipate, salvo adeguata certificazione medica. Il superamento di tale limite potrà essere sanzionato con adeguato provvedimento disciplinare.

Le uscite anticipate per motivi di trasporto possono essere autorizzate dalla Dirigente Scolastica previa presentazione di richiesta scritta con allegati gli orari di servizio dei mezzi.

29.4. Per difficoltà oggettive nella sostituzione dei docenti assenti nella prima e/o seconda ora di lezione, ovvero nella ultima e/o penultima ora, sarà consentito l'ingresso posticipato degli alunni, avvisando le famiglie tramite comunicazione sul registro elettronico entro il giorno precedente. Sarà comunque garantita l'accoglienza e la vigilanza di quegli alunni minorenni che non hanno ricevuto l'informazione o sono legati agli orari dei mezzi di trasporto pubblico; in tal caso gli alunni sosterranno nell'atrio dell'istituto (se in numero ridotto) vigilati da un collaboratore scolastico.

29.5. In caso di adesione agli scioperi da parte del personale docente e non docente, sarà organizzato un servizio di vigilanza col personale in servizio nei locali scolastici in cui sarà possibile radunare gli alunni; in caso di oggettive difficoltà nell'assicurare il servizio di vigilanza, gli alunni sono tenuti a presentarsi in aula solo nelle ore di lezione che si svolgono in presenza di docenti non scioperanti.

Art.30 Assenze studenti

30.1. Gli studenti devono giustificare le assenze il giorno stesso del rientro a scuola, rivolgendosi all'insegnante della prima ora, che apporrà la sua firma sull'apposito libretto e



annoterà l'avvenuto adempimento sul registro elettronico di classe.

30.2. Qualora l'alunno fosse sprovvisto della giustificazione, sarà possibile adempiervi il giorno successivo. Oltre tale periodo, nell'eventualità che l'alunno, invitato a presentare la giustificazione, dovesse risultare volontariamente inadempiente, se minorenne, sarà avvisata la famiglia, per iscritto o per telefono, al fine di sanare la situazione; in caso di studente maggiorenne, questo sarà invitato a giustificarsi direttamente dal Dirigente scolastico o suo delegato.

30.3. In caso di mancato rientro in classe dopo l'intervallo o nell'aula al cambio d'ora per un tempo superiore a dieci minuti, senza preventiva autorizzazione ed in assenza di motivi plausibili e documentabili, oltre ad essere sottoposto ad eventuali misure disciplinari, l'alunno dovrà giustificare il ritardo con apposito libretto.

30.4. Gli studenti devono frequentare le lezioni per almeno tre quarti dell'orario personalizzato annuale, ai sensi dell'art.11, c.1 del D.Lgs.n.59/2004 e dell'art. 14, c.7 del D.P.R. n.122/2009, ai fini della validazione dell'anno scolastico, tenuto conto dei criteri in deroga che il Collegio Docenti stabilisce all'inizio di ogni anno scolastico.

Art.31 Doveri di vigilanza sugli alunni

31.1. Ai sensi della L. n.312/80, D. Lgs. n.297/94, D.P.R. n.275/99, CCNL 2006-09, c.c.

artt.2043, 2047 e 2048, tutto il personale della scuola, Dirigente scolastico, Docenti e personale ATA, ciascuno per le proprie competenze, ha l'obbligo di vigilanza sugli alunni, come dovere primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

31.2. Durante l'attività didattica il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, anche in sostituzione di colleghi assenti.

31.3. Se durante lo svolgimento dell'attività didattica il docente avesse necessità di allontanarsi momentaneamente per serie e motivate ragioni, deve incaricare il collaboratore scolastico del piano/reparto di vigilare sulla classe sino al suo ritorno.



31.4. Si richiama il dovere dei genitori alla responsabilità educativa nei confronti dei propri figli, al fine di ristabilire, laddove necessario, il principio di ius corrigendi, essendo l'aspetto educativo una peculiarità fondamentale della comunità scolastica, in ottemperanza al dovere di corresponsabilità, a cui la famiglia è chiamata.

31.5. I docenti della prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della lezione stessa, alle 8.10, al fine di assicurare l'accoglienza, la vigilanza sugli alunni e il regolare avvio dell'attività didattica. Essi avranno cura di:

- a) procedere tempestivamente all'appello, con puntuale registrazione sul registro elettronico
- b) verificare annotazione sul registro di eventuali ritardi in ingresso degli alunni con l'indicazione dell'ora precisa
- c) registrare l'avvenuta giustificazione dei ritardi e delle assenze degli alunni,
- d) segnalare tempestivamente al Dirigente o suo delegato eventuali irregolarità, quali, a titolo di esempio, reiterati ritardi o assenze, al fine di informare le famiglie e di intervenire in modo opportuno.

31.6. Il docente, che si trasferisce da una classe all'altra, attenderà in aula il collega dell'ora successiva ma, se il collega in orario ritarda, al fine di non creare disagio alla classe successiva, deve affidare per la sorveglianza la classe al collaboratore di riferimento, il quale ha l'obbligo di assumere la sorveglianza degli alunni fino all'arrivo del docente in orario.

31.7. I docenti dell'ultima ora di lezione, in quanto responsabili della classe, attenderanno il suono della campana prima di far uscire gli alunni dall'aula, salvo consentire l'uscita anticipata agli studenti formalmente autorizzati.

31.8. I Collaboratori scolastici, sulla base del Piano delle Attività annuale predisposto dal DSGA ed adottato dal Dirigente, ovvero in relazione ai reparti loro assegnati, anche con variazioni predisposte nel corso dell'anno, con formale ordine di servizio, hanno l'obbligo di sorveglianza sugli alunni; essi in particolare attendono:

- a) a far rispettare gli orari di ingresso e di uscita, provvedendo all'apertura e chiusura dei cancelli e delle porte di ingresso di ciascun plesso, secondo gli orari stabiliti dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi



- b) alla sorveglianza degli ingressi di accesso durante l'entrata degli studenti
- c) alla sorveglianza degli alunni che arrivano in anticipo a scuola e sostano nell'ingresso e nell'area di ristoro prima dell'inizio delle lezioni
- d) alla sorveglianza degli alunni in transito nei corridoi dei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle aule, o quando si recano ai servizi o negli uffici dell'Istituto
- e) all'accoglienza degli studenti ritardatari, che, se minorenni, non possono lasciare da soli l'istituto o sostare senza sorveglianza nelle pertinenze scolastiche, sempre che la loro presenza coincida con l'orario di frequenza della lezione
- f) a segnalare al Dirigente scolastico, o suo collaboratore, eventuali comportamenti scorretti da parte degli alunni, non verificabili dai Docenti in classe, tali da creare problemi alla civile convivenza nella comunità scolastica, o situazioni pericolose per la sicurezza delle persone
- g) sorvegliare gli ingressi e le altre pertinenze, al fine di evitare l'intrusione di estranei non autorizzati
- h) favorire il cambio dei docenti nelle classi, vigilando sugli alunni il tempo necessario per i trasferimenti dei docenti stessi
- i) segnalare all'ufficio di presidenza o all'ufficio personale l'assenza di docenti nelle classi, quando questa si protrae oltre il tempo necessario per il trasferimento dall'aula del docente in orario
- l) sorvegliare le aree di loro pertinenza, compresi i corridoi, i laboratori ed i servizi igienici, affinché non si arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone ed al patrimonio della cosa pubblica
- m) sorvegliare gli alunni della classe (non oltre 10 minuti), su richiesta del docente in servizio, per necessità improrogabili, sino al suo ritorno; tale adempimento è obbligatorio.

Art.32 Vigilanza sugli alunni durante l'intervallo

32.1. Durante l'intervallo la vigilanza spetta all'insegnante in servizio; il docente nella



fattispecie è tenuto a:

- a) restare in aula per sorvegliare i propri alunni, attenendosi alle misure di sicurezza, senza ostacolare il normale bisogno di movimento e di socializzazione degli studenti, prevenendo, per quanto possibile, situazioni pericolose e vigilando sulla sicurezza ed incolumità degli allievi,
- b) controllare che gli alunni usino in modo appropriato i contenitori dei rifiuti e che rispettino il decoro dell'aula.

32.2. Durante la ricreazione agli studenti è consentito uscire dalle aule per ristorarsi (nel tempo definito per l'intervallo), intrattenendosi nell'area ristoro dedicata ed in ogni spazio interno all'istituto, così come nelle aree di comunicazione tra tali spazi e le proprie aule; sono interdette quelle aree interne all'istituto non coperte dalla vigilanza del personale scolastico.

32.3. Durante l'intervallo fuori dall'aula l'attività di vigilanza negli spazi/reparti/piani è svolta dai collaboratori scolastici, i quali daranno la priorità alla vigilanza sugli alunni e sono tenuti a:

- collaborare per la vigilanza con i docenti, relativamente ai propri spazi/reparti assegnati, compresa l'area dei bagni
- non allontanarsi dal proprio reparto per tutta la durata dell'intervallo, se non per situazioni di estrema urgenza e necessità, ma non prima di aver chiesto ad un collega di essere sostituiti

PARTE QUARTA

Art. 33 RE-ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI RESPINTI CLASSE PRIMA DEL LICEO MUSICALE

Gli studenti dell'indirizzo musicale, che al primo anno risultano respinti allo scrutinio finale, dovranno sostenere nuovamente l'esame di ammissione per la classe prima ed il loro punteggio sarà inserito a pettine nella graduatoria degli idonei formulata nel mese di gennaio.



PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 DISPOSIZIONI FINALI

34.1. Il presente Regolamento di Istituto è approvato dal Consiglio di Istituto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del sito web di Istituto, nella sezione "Regolamenti". Esso sostituisce integralmente il precedente.

34.2. Tutto il Personale scolastico, gli studenti, i genitori e tutti coloro, i quali a vario titolo entrano in relazione con questa Istituzione scolastica, sono tenuti all'applicazione ed al rispetto del presente Regolamento.

34.3. All'atto di assunzione in servizio in questo Istituto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, in relazione al proprio ruolo, consultando il sito web di Istituto.

34.4. All'atto di iscrizione gli alunni e famiglie sono tenuti a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consultando il sito web di Istituto.

34.5. Il presente Regolamento può essere modificato, a seguito di richiesta formale al Consiglio di Istituto, da parte di chiunque ne abbia diritto, compilando apposito modello, reso disponibile sul sito web, alla sezione Regolamenti nella home page. La richiesta di emendamento deve essere corredata da specifica motivazione.